Del. n. 285/2022 /INPR

Repubblica italiana

La Corte dei conti

Sezione regionale di controllo per l'Abruzzo

composta dai Magistrati:

Stefano SIRAGUSA	Presidente (relatore)
Giovanni GUIDA	Consigliere
Ilio CICERI	Consigliere
Bruno LOMAZZI	Referendario
Matteo SANTUCCI	Referendario
Andrea DI RENZO	Referendario

Nella camera di consiglio del 29 novembre 2022, in riferimento allo svolgimento della funzione del controllo concomitante ai sensi dell'art. 22 del d.l. 16 luglio 2020, n. 76 convertito con modificazioni nella legge 11 settembre 202, n. 120, ha assunto la seguente

DELIBERAZIONE

visto l'art. 100, secondo comma, della Costituzione;

vista la legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1;

visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214 e successive modificazioni ed integrazioni;

vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20 e successive modificazioni ed integrazioni;

visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 recante approvazione del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (Tuel) e successive modificazioni ed integrazioni;

vista la legge 5 giugno 2003, n. 131 recante *"Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3"*;

visto l'art. 11, comma 2, della legge 4 marzo 2009, n. 15;

visto il decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174 convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213 e ss.mm.ii.;

vista la legge 24 dicembre 2012, n. 243;

visto l'art. 22 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 convertito con modificazioni dalla

legge 11 settembre 2020, n. 120;

visto il *"Regolamento del Consiglio di presidenza"* approvato con deliberazione n. 52/CP/2019 in data 14 febbraio 2019 e confermato con deliberazione n. 120/CP/2021 in data 12 maggio 2021;

vista la deliberazione del 10 novembre 2021, n. 272/CP/2021 con la quale il Consiglio di presidenza ha approvato il *"Regolamento concernente il Collegio del controllo concomitante"*;

vista la deliberazione dell'11 febbraio 2022, n. 31/2022/INPR, con la quale la Sezione regionale di controllo per l'Abruzzo ha approvato il *"Programma delle attività di controllo per l'anno 2022"*;

vista l'ordinanza del 25 novembre 2022, n. 54, con la quale il Presidente ha convocato la Sezione per l'odierna Camera di consiglio;

udito il relatore, Presidente Stefano Siragusa;

DIRITTO

L'articolo 22 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 convertito dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, al primo comma, ha previsto che:

"La Corte dei conti, anche a richiesta del Governo o delle competenti Commissioni parlamentari, svolge il controllo concomitante di cui all'articolo 11, comma 2, della legge 4 marzo 2009, n. 15, sui principali piani, programmi e progetti relativi agli interventi di sostegno e di rilancio dell'economia nazionale. L'eventuale accertamento di gravi irregolarità gestionali, ovvero di rilevanti e ingiustificati ritardi nell'erogazione di contributi secondo le vigenti procedure amministrative e contabili, è immediatamente trasmesso all'amministrazione competente ai fini della responsabilità dirigenziale ai sensi e per gli effetti dell'articolo 21, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165."

L'articolo 11, comma 2, della legge n. 15 del 2009, nell'ambito del sistema dei controlli sull'impiego delle risorse pubbliche relative a gestioni in corso di svolgimento, aveva già previsto e disposto che: *"La Corte dei conti, anche a richiesta delle competenti Commissioni parlamentari, può effettuare controlli su gestioni pubbliche statali in corso di svolgimento. Ove accerti gravi irregolarità gestionali ovvero gravi deviazioni da obiettivi, procedure o tempi di attuazione stabiliti da norme, nazionali o comunitarie, ovvero da direttive del Governo, la Corte ne individua, in contraddittorio con l'amministrazione, le cause e provvede, con decreto motivato del Presidente, su proposta della competente sezione, a darne comunicazione, anche con strumenti telematici idonei allo scopo, al Ministro competente. Questi, con decreto da comunicare al Parlamento e alla presidenza della Corte, sulla base delle proprie valutazioni, anche di ordine economico-finanziario, può disporre la sospensione dell'impegno di somme stanziate sui pertinenti capitoli di spesa. Qualora emergano rilevanti ritardi nella realizzazione di piani e programmi, nell'erogazione di contributi ovvero nel trasferimento di fondi, la Corte ne individua, in contraddittorio con l'amministrazione, le cause, e provvede, con decreto motivato del Presidente, su*

proposta della competente sezione, a darne comunicazione al Ministro competente. Entro sessanta giorni l'amministrazione competente adotta i provvedimenti idonei a rimuovere gli impedimenti, ferma restando la facoltà del Ministro, con proprio decreto da comunicare alla presidenza della Corte, di sospendere il termine stesso per il tempo ritenuto necessario ovvero di comunicare, al Parlamento ed alla presidenza della Corte, le ragioni che impediscono di ottemperare ai rilievi formulati dalla Corte".

Il modello di controllo concomitante è stato nuovamente ripreso dal citato articolo 22 del decreto-legge n. 76 del 2020 (decreto semplificazioni), convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, con il quale si individua tale strumento come maggiormente idoneo a supportare e controllare «*gli interventi di sostegno dell'economia nazionale*».

Il predetto articolo 22, al secondo comma, così dispone:

"Il Consiglio di presidenza della Corte dei conti, nell'esercizio della potestà regolamentare autonoma di cui alla vigente normativa, provvede all'individuazione degli uffici competenti e adotta le misure organizzative necessarie per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e nell'ambito della vigente dotazione organica del personale amministrativo e della magistratura contabile".

Conseguentemente, in data 10 novembre 2021, con deliberazione n. 272 del 2021 il Consiglio di Presidenza ha approvato il Regolamento concernente il Collegio di controllo concomitante, ai sensi dell'articolo 22 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 del 2020. Per quanto attiene, in particolare, l'attività delle Sezioni regionali di controllo, si prevede che:

Art. 1 - comma 1: "*Il controllo concomitante previsto dall'art 22 del decreto-legge 16 luglio2020, n. 76, convertito con modificazione nella legge 11 settembre 2020 n 120, sui principali piani, programmi e progetti relativi agli interventi di sostegno e di rilancio dell'economia nazionale è esercitato dal Collegio del controllo concomitante istituito presso la Sezione centrale di controllo sulla gestione delle amministrazioni dello Stato. L'attività del controllo è intestata al Collegio ed è esercitata in autonomia sulla base del programma annuale deliberato dallo stesso Collegio nel quadro della programmazione generale dei controlli definito dalle Sezioni riunite ai sensi dell'art. 5 del regolamento di organizzazione delle funzioni di controllo approvato con Delibera n. 14/DEL/2000. 2. Ove l'attuazione di piani, programmi e progetti sia rimessa a Regioni/Province autonome o ad altri enti o a organi operanti esclusivamente in ambito regionale, le funzioni di cui al precedente comma vengono svolte dalla competente Sezione regionale di controllo*.

Art. 2 - comma 2: "*Le Sezioni regionali di controllo deliberano, entro il 30 novembre di ciascun anno, i propri programmi di controllo concomitante, nell'ambito della programmazione prevista dall'art. 3, comma 4, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, nel rispetto di quanto disposto dal comma 2*". Comma 3: "*Qualora nell'attività di controllo siano accertate gravi irregolarità gestionali o rilevanti ed ingiustificati ritardi o ulteriori circostanze previste dall'art. 11, comma 2, della legge 4 marzo 2009, n. 15, il Collegio o la Sezione competente ne individua le cause, in contraddittorio con l'amministrazione. L'eventuale accertamento di*

gravi irregolarità gestionali, ovvero di rilevanti e ingiustificati ritardi nell'erogazione di contributi, secondo le vigenti procedure amministrative e contabili, è immediatamente segnalato all'amministrazione competente ai fini della responsabilità dirigenziale, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 21, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in base a quanto disposto dall'art. 22, comma 1, secondo capoverso, del decreto- legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, nella legge 11 settembre 2020, n. 120".
Comma 4: *"Nelle ipotesi in cui le gravi irregolarità gestionali di cui al comma precedente abbiano determinato anche una lesione degli interessi finanziari nazionali o eurounitari, deve essere indirizzata idonea segnalazione alla Procura generale che nell'esercizio delle proprie funzioni di coordinamento provvederà al successivo inoltro alle Procure regionali territorialmente competenti".*

La delibera delle Sezioni Riunite in sede di controllo, per la programmazione dei controlli e delle analisi della Corte dei conti per il 2022 (n. 21/SSRRCO/INPR/21) nell'evidenziare le caratteristiche del controllo concomitante e la sua finalità di imprimere un effetto propulsivo all'azione di governo del sistema, ha affermato che:" *I nuovi controlli, concomitante e sulla gestione delle ingenti risorse del PNRR, richiederanno grande impegno e tantissime energie. Non è possibile pensare che gli stessi possano sic et simpliciter sommarsi ai diversi, per configurazione e finalità perseguite, e già assorbenti pregressi controlli finanziari, che negli anni passati hanno impegnato le Sezioni regionali in modo pressoché totalizzante non consentendo una diffusione del modulo di controllo sulla gestione ex lege n. 20/94.Per liberare spazi di attività presso le Sezioni regionali di controllo dovranno essere necessariamente razionalizzati i controlli finanziari, riservando attenzione ai soli casi più evidenti di scostamento dall'equilibrio. È questo un punto essenziale per poter assolvere efficacemente al nuovo ruolo che la legge assegna alla Corte dei conti."*

Giova, altresì, ricordare, che le medesime Sezioni Riunite già nel 2020 nel tracciare *"le linee di indirizzo delle attività di controllo nel sistema unitario delle funzioni che l'art. 100 della Costituzione assegna alla Corte dei conti"* hanno icasticamente rilevato (delib. n. 20/2020/INPR) che: *"le attività delle sezioni centrali e regionali di controllo dovranno essere non solo volte a verificare la regolarità amministrativo-contabile delle gestioni, ma anche, e soprattutto, a verificare e valutare l'attuazione dei programmi di spesa, sotto i profili della tempestività delle realizzazioni e della qualità dei risultati, anche avvalendosi delle nuove forme di controllo concomitante."*

Peraltro, le Sezioni Riunite nel Regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti. (Deliberazione n. 14/DEL/2000). Pubblicata nella Gazz. Uff. 6 luglio 2000, n. 156, all'art. 2, comma 1, delinea la competenza delle Sezioni regionali prevedendo che esse: "*esercitano, ai sensi dell'art. 3, commi 4, 5 e 6 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e dell'art. 7 della legge 5 giugno 2003, n. 131, il controllo sulla gestione delle amministrazioni regionali e loro enti strumentali ai fini di referto ai consigli regionali, nonché il controllo sulla gestione degli enti locali territoriali e loro enti strumentali, delle università e delle altre istituzioni pubbliche di autonomia aventi sede nella*

regione. Il controllo comprende la verifica della gestione dei cofinanziamenti regionali per interventi sostenuti con fondi comunitari" e al successivo comma 6 che: *"Le regioni possono richiedere ulteriori forme di collaborazione alle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti ai fini della regolare gestione finanziaria e dell'efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa, nonché pareri in materia di contabilità pubblica. Analoghe richieste possono essere formulate, di norma, tramite il Consiglio delle autonomie locali, se istituito, anche da comuni, province e città metropolitane".*

PREMESSO CHE

- questa Sezione è tenuta a definire annualmente i programmi e i criteri del controllo concomitante sulla base delle priorità previste dalla legge (art. 3, comma 4, legge n. 20 del 1994, richiamato nel Regolamento adottato dal Consiglio di presidenza all'art. 2 comma 2 del 10 novembre 2021) o previamente deliberate dalle competenti Sezioni centrali, anche tenendo conto degli elementi ricavabili dalle relazioni predisposte dagli organi che esercitano funzioni di controllo o vigilanza sulle amministrazioni o sugli enti pubblici o sulle società a prevalente capitale pubblico che adottano i piani ed i programmi di spesa;
- l'attivazione del controllo concomitante nell'ambito della Regione Abruzzo potrà, peraltro, prendere le mosse anche da una puntuale richiesta espressa dal Presidente della Giunta regionale o dal Consiglio delle autonomie locali istituito presso il Consiglio regionale e si indirizzerà, in via prioritaria, sugli interventi infrastrutturali caratterizzati da un elevato grado di complessità progettuale, da una particolare difficoltà esecutiva o attuativa, da complessità per le procedure tecnico amministrative ovvero che comportano un rilevante impatto sul tessuto socio economico a livello nazionale regionale o locale; in special modo il controllo potrà riguardare gli interventi che attengono ai programmi di spesa volti a contrastare il dissesto idrogeologico per consentirne una rapida esecuzione;
- detto controllo sarà svolto durante l'attuazione dei piani, dei programmi e dei progetti singolarmente sottoposti, nei termini di legge. L'attività relativa sarà eseguita nel rispetto dei principi generali del controllo di gestione, con le tecniche e gli strumenti previsti dalla regolamentazione nazionale ed internazionale, accertando, anche in base all'esito di altri controlli, la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa agli obiettivi stabiliti e valutando costi, modi e tempi dello svolgimento dell'azione amministrativa stessa.

Analoghe richieste di attivazione inerenti programmi di spesa degli enti locali o di organi o di società pubbliche partecipate operanti esclusivamente nell'ambito regionale potranno essere avanzate a questa Sezione, per il tramite del Consiglio delle autonomie locali ovvero direttamente da parte dei Presidenti delle Province, dai Sindaci dei capoluoghi di provincia della Regione Abruzzo.

P.Q.M.

La Sezione regionale di controllo per l'Abruzzo

DELIBERA

di attuare, nelle more dell'adozione della programmazione generale delle attività per l'anno 2023, il predetto controllo concomitante nei termini e con le modalità di cui in motivazione,

DISPONE

che, a cura della Segreteria, copia della presente deliberazione sia trasmessa al Presidente della Corte, al Consiglio di presidenza, al Presidente della Regione, al Presidente del Consiglio regionale, ai Presidenti delle province e ai Sindaci dei capoluoghi di provincia della Regione Abruzzo.

Così deliberato in L'Aquila, nella Camera di consiglio del 29 novembre 2022.

Il Presidente estensore
Stefano SIRAGUSA
f.to digitalmente

Depositata in Segreteria
Il Funzionario preposto al Servizio di supporto
Lorella GIAMMARIA

LORELLA GIAMMARIA
CORTE DEI CONTI
29.11.2022 14:53:20
GMT+01:00